

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

ART. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica.

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".
2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-25 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.

ART. 2 - Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica.

1. Per conseguire la Laurea in Ingegneria Elettronica lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.
2. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.
3. L'obiettivo del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica è di preparare studenti caratterizzati da conoscenze e competenze in grado di permettere ai suoi laureati:
 - l'immediato impiego nel vasto ambito delle aziende manifatturiere e di servizi che fanno uso dell'elettronica o la incorporano nei loro prodotti, attraverso una formazione che li metta in grado di gestire ed utilizzare apparati e sistemi elettronici correntemente in uso nei più diversi contesti operativi, dal controllo industriale alle comunicazioni, dalla biomedica alla sensoristica;
 - di proseguire gli studi attraverso l'iscrizione ad un corso di Laurea Magistrale o ad un Master di primo livello grazie all'acquisizione di una solida base di conoscenze scientifiche e tecnologiche e ad un'approfondita preparazione nel campo dell'ingegneria elettronica;
 - l'avvio di un'attività professionale grazie ad un'acquisita capacità di applicare la propria conoscenza e la propria comprensione allo sviluppo e alla realizzazione di progetti d'ingegneria elettronica che soddisfino requisiti definiti e specificati.
4. Il percorso formativo del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica si svolge su semestri la cui articolazione ha i seguenti obiettivi:
 - 1) i primi due semestri sono dedicati alla formazione fisico-matematica (Analisi Matematica, Algebra, Chimica, Fisica, Geometria) e ingegneristica di base (Informatica, Elettrotecnica)
 - 2) Il terzo e quarto semestre, accanto ad un ulteriore approfondimento della formazione scientifica (Analisi e Fisica), vedono lo svolgersi delle attività formative di base dell'Ingegneria Elettronica (automatica, dispositivi elettronici, elettronica analogica, propagazione e analisi dei segnali). Entro il IV semestre gli studenti devono anche attendere ai corsi di lingua inglese offerti dalla Facoltà d'Ingegneria ;
 - 3) Il quinto semestre è utilizzato per fornire una formazione distinta in ragione del percorso curricolare scelto dallo studente (Microelettronica o Elettronica per le Telecomunicazioni)
 - 4) L'ultimo semestre è sostanzialmente dedicato all'erogazione dei corsi a scelta dello studente, allo svolgimento delle attività di tesi e all'acquisizione di ulteriori abilità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
5. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica che hanno optato per l'indirizzo Microelettronica potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica con integrale riconoscimento dei 180 crediti acquisiti.
6. Per gli studenti in possesso di altra Laurea, il Consiglio definirà caso per caso i crediti da integrare. Le integrazioni curriculari non potranno superare comunque i 60 CFU.

ART. 3 - Attività formative.

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.
2. Le attività formative, costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale
- tirocini

Ad essi possono aggiungersi risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti della Facoltà o, in alternativa, da supplenti (di altre Facoltà o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.
4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.
5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.
6. Il Consiglio può proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.
7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuazione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Facoltà.
8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in **Appendice** al presente Regolamento.

ART. 4 - Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.
2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
6. La Facoltà, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Facoltà su proposta del Consiglio e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica, fisica e chimica.

3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test coordinato a livello nazionale tra più Facoltà di Ingegneria. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente nel bando di ammissione. Lo stesso bando definisce i criteri per la determinazione degli obblighi formativi aggiuntivi, cui adempiere mediante la frequenza di attività di supporto organizzate dalla Facoltà e il successivo superamento di una prova di verifica di matematica di base. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova. Nessun esame potrà essere sostenuto prima che venga estinto l'obbligo formativo. L'estinzione dell'obbligo formativo deve avvenire necessariamente entro il primo anno, pena l'impossibilità di proseguire gli studi in qualsivoglia Corso di Laurea della Facoltà di Ingegneria.

ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.

2. La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica previsto dal nuovo ordinamento didattico deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.

4. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio può richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.

5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, sulla base di apposite delibere del Consiglio.

ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Laurea.

ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.

a. Presentazione

1 All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica.

2. Lo studente, regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (Rif. Art. 23) può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio diversi dai piani di studio ufficiali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera entro un mese dalla data di presentazione.

3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato A**.

5. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curricolari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. . Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale stabilita dal CdLS annualmente con apposita delibera, che comunque non potrà essere superiore a 82/110. La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

b. Iscrizione agli insegnamenti

1. L'iscrizione è, di norma, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al secondo e terzo anno. L'iscrizione si effettua prima di ogni semestre. L'iscrizione vale per un anno; lo studente dovrà acquisire i crediti dell'insegnamento a cui si è iscritto entro 2 anni, pena la decadenza del programma e, quindi, l'obbligo di seguire nuovamente il corso. Lo stesso insegnamento non potrà essere frequentato per più di 2 volte, tranne in casi eccezionali stabiliti dal Consiglio previa regolare istanza da parte dello studente.
2. Il numero di crediti corrispondente agli insegnamenti cui lo studente si iscrive in ciascun anno deve essere compreso tra 30 e 70, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento relativamente all'inserimento nel piano di studi di insegnamenti in soprannumero non curricolari per l'iscrizione alla Laurea Magistrale.
3. Lo studente che preveda, nel corso dell'anno, l'acquisizione di norma di 30 crediti può chiedere l'iscrizione come studente "non a tempo pieno" e fruire delle relative agevolazioni.

ART. 9 - Propedeuticità.

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica sono riportate nell'**Allegato C**. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata), e modificano automaticamente l'**Allegato C** del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.

ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e trasferimenti da altri Atenei.

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe 8, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.
4. Il passaggio da Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica di studenti iscritti al primo anno, nel limite dei posti dichiarati disponibili dall'Area Didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, è consentito anche anteriormente al 1° giugno. La richiesta di passaggio deve

essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo e, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del semestre immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti dei quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica dell'anno accademico immediatamente successivo.

4. Il Consiglio delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'**Articolo 5** del presente Regolamento.

ART. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

1. I 3 crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti con il superamento del PET (Preliminary English test-Università di Cambridge). La Facoltà potrà riconoscere certificati rilasciati da altre Istituzioni, eventualmente già acquisiti dallo studente, come equivalenti all'attestato di superamento del PET.

2. Allo scopo di facilitare il superamento del PET, la Facoltà fornisce un supporto didattico specifico per l'apprendimento della Lingua Inglese, con caratteristiche del tutto peculiari rispetto agli insegnamenti curricolari. La Facoltà contribuisce, inoltre, in misura definita annualmente dal CdF alle spese del PET.

ART. 13 - Verifiche del profitto.

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste presente dal Regolamento. L'accertamento del profitto è individuale.

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superata" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".

4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, o in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, nelle attività di laboratorio e nei seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché sia incaricato dal docente del corso.

6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.

7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.

8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.
11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.
12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: il 1° nel mese di gennaio e il 2° nel mese di febbraio. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: il 1° nel mese di giugno, il 2° nel mese di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.
13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.
17. Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti. (APPENDICE)
18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.
19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ART. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea che sarà, di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio della stessa Facoltà - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto per i corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di una stessa Facoltà spetta al Preside di Facoltà.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o a settore affine.
9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.
11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 15 - Orientamento e tutorato.

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.
2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio, che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.
4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi;
 - d) le attività di tutorato;
 - e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- *il punto c)*, il Consiglio può attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

- *il punto d)*, l'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti che hanno effettuato l'opzione al Corso di Laurea, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio ed eventualmente (su delibera del Consiglio di Corso di Laurea) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 16 - Laboratori didattici di area.

1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.
2. Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale cui il laboratorio appartiene.

ART. 17 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

1. Il Consiglio, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei “Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” (IFTS), inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria Elettronica.
2. La Commissione può in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio agli IFTS mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico degli IFTS, sia in qualità di docenti del corso stesso.
3. La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti degli IFTS, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato gli IFTS, fissandone la ripartizione tra ‘crediti formativi’ (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.

ART. 18 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come ‘laboratori’ sul campo.

2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 19 - Attività di tirocinio.

1. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.
2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti; egli può accedere a tale attività a partire dal secondo semestre del terzo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.
3. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 5 CFU per mese di tirocinio.
4. Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal Presidente del Consiglio (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio e da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.
5. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio attribuisce i relativi crediti.
6. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.

ART. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione. Per accedere alle attività relative all'elaborato finale, eccezion fatta per quanto previsto per il tirocinio (**Articolo 19**), lo studente deve avere già acquisito almeno 150 CFU.
2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.
4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

- fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione;
- 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,
- 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
- 1 punto per gli studenti che abbiano superato almeno un esame nell'ambito del programma LLP/ERASMUS.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

La lode può essere attribuita se il punteggio finale supera il 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.
6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.
7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.
Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda all'Area Didattica almeno 30 giorni prima.
8. La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La stessa può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il "tutore" che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.

10. Il relatore della tesi di Laurea è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Ingegneria.

16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

17. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.

18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.

20. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 21 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D** del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

2. Per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio delibera entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 22 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.

8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio LLP/ERASMUS dell'Ateneo.

10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.
13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ART. 23 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" .

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 72.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può:

a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;

b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 18.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 36.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 54.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 72.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 90.

4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 24 - Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'area didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

ART. 25 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

La frequenza è obbligatoria ed è, di norma, accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Di norma il Docente si fa carico della verifica della frequenza e può avvalersene in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.

ALLEGATO A

A 1.

Curriculum Microelettronica

ATTIVITÀ	CFU	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ATTIVITÀ DI BASE		
Fisica e chimica	23	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
		FIS/01 Fisica sperimentale
Matematica, informatica e statistica	30	MAT/03 Geometria
		MAT/05 Analisi matematica
		MAT/07 Fisica matematica
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI		
Ingegneria dell'Automazione	9	ING-INF/04 Automatica
Ingegneria elettronica	61	ING-INF/01 Elettronica
		ING-INF/02 Campi elettromagnetici
		ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche
Ingegneria informatica	12	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni
ATTIVITÀ AFFINI ED INTEGRATIVE		
	18	ING-IND/31 Elettrotecnica
		ING-INF/03 Telecomunicazioni
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE		
	12	A scelta dello studente
	3	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
	9	Per la prova finale
	3	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

TOTALE CREDITI 180

Curriculum Elettronica per le Telecomunicazioni

ATTIVITÀ	CFU	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ATTIVITÀ DI BASE		
Fisica e chimica	23	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
		FIS/01 Fisica sperimentale
Matematica, informatica e statistica	30	MAT/03 Geometria
		MAT/05 Analisi matematica
		MAT/07 Fisica matematica
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI		
Ingegneria dell'Automazione	9	ING-INF/04 Automatica
Ingegneria elettronica	52	ING-INF/01 Elettronica
		ING-INF/02 Campi elettromagnetici
Ingegneria informatica	12	ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche
		ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni
ATTIVITÀ AFFINI ED INTEGRATIVE		
	27	ING-IND/31 Elettrotecnica
		ING-INF/03 Telecomunicazioni
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE		
	12	A scelta dello studente
	3	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
	9	Per la prova finale
	3	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

TOTALE CREDITI 180

A 2. Manifesto degli Studi.

Anno	Sem.	Insegnamento	CFU	SSD	Ambito
1	1	Algebra Lineare e Geometria	6	MAT/03	A1
		Fondamenti di informatica	6	ING-INF/05	B3
		Chimica	6	CHIM/07	A2
	2	Elettrotecnica	9	ING-IND/31	C
		Programmazione orientata agli oggetti	6	ING-INF/05	B3
		Fisica I	12	FIS/01	A2
1-2	Analisi Matematica I	12	MAT/05	A1	
2	1	Analisi matematica II (Struttura modulare)	12	MAT/05; MAT/07	A1
		Elettronica I	9	ING-INF/01	B1
		Fondamenti di Automatica	9	ING-INF/04	B2
		Fisica II	5	FIS/01	A2
	2	Teoria dei segnali	9	ING-INF/03	C
		Elettronica II	7	ING-INF/01	B1
Campi Elettromagnetici I		9	ING-INF/02	B1	
1 - 2		Inglese	3		L
3	1	Elettronica Digitale	9	ING-INF/01	B1
		Compatibilità Elettromagnetica	6	ING-INF/02	B1
		Applicazioni di Elettronica	6	ING-INF/01	B1
		Misure Elettroniche	9	ING-INF/07	B1
	2	Optoelettronica	6	ING-INF/01	B1
		Laboratorio di progettazione	3		ALTRO
		Elaborato finale	9		PF
		Insegnamenti a scelta	12		
3	1	Compatibilità Elettromagnetica	6	ING-INF/02	B1
		Microonde	9	ING-INF/02	B1
		Sistemi Telematici	9	ING-INF/03	C
		Misure Elettroniche (struttura modulare)	6	ING-INF/07	B1
	2	Optoelettronica	6	ING-INF/01	B1
		Laboratorio di progettazione	3		ALTRO
		Elaborato finale	9		PF
		Insegnamenti a scelta	12		

Tabella insegnamenti a scelta:

Insegnamento	CFU	SSD
Impianti elettrici	6	ING-IND/33
Progetto di elettronica digitale	3	ING-INF/01
Tecnologie Elettroniche	3	ING-INF/01
Calcolatori Elettronici	6	ING-INF/05
Progetto di componenti a microonde	3	ING-INF/02

LEGENDA ATTIVITA'

A1= Attività formative di base (Ambito Matematica, informatica e statistica)

A2= Attività formative di base (Ambito Fisica e chimica)

B1= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. elettronica)

B2= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. automazione)

B3= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. informatica)

C= Attività affini e integrative

PF= Prova finale

L= Altre attività formative (Lingua straniera)

ALTRO= Altre attività formative (Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)

ALLEGATO B

Equivalenze per la convalida delle attività formative dei previgenti ordinamenti.

B 1. Dal DM 509.

NUOVO ORDINAMENTO DM 270	CFU	ORDINAMENTO DM 509	CFU
Algebra lineare e geometria	6	Algebra lineare e geometria + COLLOQUIO	5
Analisi matematica 1	12	Calcolo 1 + Calcolo 2 + INTEGRAZIONE	4 4
Analisi matematica 2	12	Calcolo 3 + INTEGRAZIONE	4
Chimica	6	Chimica + COLLOQUIO	5
Fisica	12	Fisica 1 + Fisica 2 + COLLOQUIO	6 5
Fondamenti di informatica	6	Introduzione all'informatica	2
		Fondamenti di informatica	4
Elettrotecnica	9	Elettrotecnica + INTEGRAZIONE	6
Programmazione orientata agli oggetti	6	Programmazione orientata agli oggetti	6
Elettronica 1	9	Elettronica 1 +	6
		Elettronica Digitale 1+	1
		Elettronica Digitale 2	1
Fondamenti di Automatica	9		
Fisica 2	5		
Teoria dei segnali	9	Fondamenti di Telecomunicazioni+ INTEGRAZIONE	3
Elettronica 2	7	Elettronica 2+	5
		Progetto di elettronica analogica (o INTEGRAZIONE)	2
Campi Elettromagnetici	9	Propagazione e Trasmissione +	5
		Campi elettromagnetici	6
Elettronica digitale	9	Elettronica Digitale 1+	5
		Elettronica Digitale 2	4
Compatibilità Elettromagnetica	6	Compatibilità Elettromagnetica	5
Applicazioni di Elettronica	6		
Misure Elettroniche	6		
Misure Elettroniche	9		
Optoelettronica	6	Optoelettronica +	4
		Progetto di optoelettronica (o INTEGRAZIONE)	3
Microonde	9	Microonde + COLLOQUIO	6
Sistemi Telematici	9	Sistemi Telematici +	5
		Complementi di Sistemi Telematici + INTEGRAZIONE	1
Laboratorio di progettazione	3		
Impianti elettrici	6	Impianti elettrici + INTEGRAZIONE	3
Progetto di elettronica digitale	3	Progetto di elettronica digitale	3
Tecnologie Elettroniche	3		
Calcolatori elettronici	6	Calcolatori Elettronici + COLLOQUIO	5
Progetto di componenti a microonde	3	Progetto di componenti a microonde	3

Nota

Alla certificazione PET (o equivalente) vengono attribuiti 3 CFU, anche se acquisita nel precedente ordinamento didattico

B 2. Dal Diploma di Laurea.

NUOVO ORDINAMENTO DM 270	CFU	DIPLOMA (V.O.)
Algebra lineare e geometria	6	Geometria e algebra
Analisi matematica 1	12	Analisi matematica 1 + Analisi matematica 2
Analisi matematica 2	12	
Chimica	6	Chimica
Fisica	12	Fisica generale 1
		Fisica generale 2
Fondamenti di informatica	6	Fondamenti di informatica IA
Elettrotecnica	9	Elettrotecnica
Programmazione orientata agli oggetti	6	Fondamenti di Informatica IIB
Elettronica 1	9	Elettronica 1
Fondamenti di Automatica	9	
Fisica 2	5	
Teoria dei segnali	9	
Elettronica 2	7	Elettronica 2
Campi Elettromagnetici	9	Campi Elettromagnetici
Elettronica digitale	9	Elettronica dei Sistemi Digitali 1+ Elettronica dei Sistemi Digitali 2
Compatibilità Elettromagnetica	6	
Applicazioni di Elettronica	6	
Misure Elettroniche	6+3	Misure Elettroniche
Optoelettronica	6	
Microonde	9	Microonde
Sistemi Telematici	9	
Laboratorio di progettazione	3	
Impianti elettrici	6	
Progetto di elettronica digitale	3	
Tecnologie fotoniche	3	
Calcolatori Elettronici	6	Calcolatori Elettronici B
Progetto di componenti a microonde	3	

ALLEGATO C

Propedeuticità.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	PREREQUISITI
I	1	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	
		CHIMICA	
	2	ELETTROTECNICA	ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA
		PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI	FONDAMENTI DI INFORMATICA
1-2	FISICA		
II	1	ANALISI MATEMATICA 2	ANALISI MATEMATICA 1
		ELETTRONICA 1	ELETTROTECNICA – FISICA 1 – CHIMICA
		FONDAMENTI DI AUTOMATICA	ANALISI MATEMATICA 1
		FISICA 2	FISICA 1
	2	TEORIA DEI SEGNALI	ANALISI MATEMATICA 2
		ELETTRONICA 2	ELETTRONICA 1
		CAMPI ELETTROMAGNETICI	ANALISI MATEMATICA 2 – FISICA 2
TUTTI GLI INSEGNAMENTI DEL 1° ANNO SONO PROPEDEUTICI A QUELLI DEL 3° ANNO			
III	1	ELETTRONICA DIGITALE	ELETTRONICA 2
		COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	CAMPI ELETTROMAGNETICI
		APPLICAZIONI DI ELETTRONICA	ELETTRONICA 2
		MISURE ELETTRONICHE	ELETTRONICA 2 – TEORIA DEI SEGNALI
		MICROONDE	CAMPI ELETTROMAGNETICI
		SISTEMI TELEMATICI	TEORIA DEI SEGNALI
	2	OPTOELETTRONICA	ELETTRONICA 2
		LABORATORIO DI PROGETTAZIONE	

Insegnamenti a scelta

III	IMPIANTI ELETTRICI	ELETTROTECNICA
	PROGETTO DI ELETTRONICA DIGITALE	ELETTRONICA DIGITALE
	TECNOLOGIE ELETTRONICHE	ELETTRONICA 2
	CALCOLATORI ELETTRONICI	FONDAMENTI DI INFORMATICA
	PROGETTO DI COMPONENTI A MICROONDE	MICROONDE

ALLEGATO D

Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno. Indirizzo Microelettronica

ANNO	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AT.
I	Algebra Lineare e Geometria	6	MAT/03	A1
	Fondamenti di informatica	6	ING-INF/05	B3
	Chimica	6	CHIM/07	A2
	Analisi Matematica I	12	MAT/05	A1
II	Elettrotecnica	9	ING-IND/31	C
	Programmazione orientata agli oggetti	6	ING-INF/05	B3
	Fisica I	12	FIS/01	A2
III	Analisi matematica II (Struttura modulare)	12	MAT/05; MAT/07	A1
	Elettronica I	9	ING-INF/01	B1
	Fondamenti di Automatica	9	ING-INF/04	B2
	Fisica II	5	FIS/01	A2
IV	Teoria dei segnali	9	ING-INF/03	C
	Elettronica II	7	ING-INF/01	B1
	Campi Elettromagnetici I	9	ING-INF/02	B1
	Inglese	3		
V	Elettronica Digitale	9	ING-INF/01	B1
	Compatibilità Elettromagnetica	6	ING-INF/02	B1
	Applicazioni di Elettronica	6	ING-INF/01	B1
	Misure Elettroniche	9	ING-INF/07	B1
VI	Optoelettronica	6	ING-INF/01	B1
	Laboratorio di progettazione	3		ALTRO
	Elaborato finale	9		
	Insegnamenti a scelta	12		
	TOTALE	180		

**Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno.
Indirizzo Elettronica per le telecomunicazioni**

ANNO	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AT.
I	Algebra Lineare e Geometria	6	MAT/03	A1
	Fondamenti di informatica	6	ING-INF/05	B3
	Chimica	6	CHIM/07	A2
	Analisi Matematica I	12	MAT/05	A1
II	Elettrotecnica	9	ING-IND/31	C
	Programmazione orientata agli oggetti	6	ING-INF/05	B3
	Fisica I	12	FIS/01	A2
III	Analisi matematica II (Struttura modulare)	12	MAT/05; MAT/07	A1
	Elettronica I	9	ING-INF/01	B1
	Fondamenti di Automatica	9	ING-INF/04	B2
	Fisica II	5	FIS/01	A2
IV	Teoria dei segnali	9	ING-INF/03	C
	Elettronica II	7	ING-INF/01	B1
	Campi Elettromagnetici I	9	ING-INF/02	B1
	Inglese	3		
V	Compatibilità Elettromagnetica	6	ING-INF/02	B1
	Microonde	9	ING-INF/02	B1
	Sistemi Telematici	9	ING-INF/03	C
	Misure Elettroniche (struttura modulare)	6	ING-INF/07	B1
VI	Optoelettronica	6	ING-INF/01	B1
	Laboratorio di progettazione	3		ALTRO
	Elaborato finale	9		
	Insegnamenti a scelta	12		
	TOTALE	180		

APPENDICE

Schede degli Insegnamenti.